

STATUTO
“Associazione Artemadia”

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita la Associazione "Artemadia"; da ora in avanti denominata nel presente Statuto “Associazione”, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata.

ART. 2
(attività e Finalità)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, nata dalla pratica di relazione fra cittadini a carattere democratico e principalmente volontario e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per la diffusione della cultura in ogni sua forma, nonché per i fini ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, opera all'interno dei settori di interesse generale sopra indicati per il perseguimento delle proprie finalità nella realizzazione delle seguenti attività:

- promuovere, sviluppare e diffondere la *cultura del bello* e del *benessere sociale*, con modalità che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci. *Cultura del bello* intesa come il riflesso della capacità di ogni individuo di maturare la propria sensibilità artistica sia come fruitore che come promotore. Il *benessere sociale* inteso come la possibilità di sperimentare il bello attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità, che si declina nella rosa di proposte culturali della associazione.
- Promuovere il protagonismo di cittadini, famiglie, minori e anziani in forma singola o associata per la rigenerazione umana e urbana della comunità attraverso l'organizzazione di eventi, percorsi, feste e altro a carattere culturale, sociale e aggregativo.
- promuovere l'inclusione di soggetti con fragilità, diversamente abili, nelle proprie attività, con particolare riguardo a quelle artistiche e socio educative, al fine di migliorare l'integrazione e la coesione sociale tra i vari soggetti all'interno del territorio.
- favorire e organizzare manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, concerti, ed ogni altra forma di spettacolo legata ad ogni forma d'arte.
- ideare e gestire corsi (didattica musicale, cinema, attività fisica, fotografia, cucina, natura...)
- collaborare con altri enti ed associazioni allo scopo di creare network finalizzati alla realizzazione di eventi volti al conseguimento delle obiettivi statuari.
- offrire ad enti terzi le competenze dell'associazione sia in termini di consulenze teoriche sia in termini di organizzazione pratica di eventi/servizi anche affittando la strumentazione ed il materiale necessario.

Per raggiungere lo scopo sociale, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- eventi culturali organizzati direttamente dall'associazione
- partecipazione ad eventi di quartiere e cittadini (Nolo Fringe Festival, Pianocity, etc..)
- collaborazioni con enti pubblici e privati
- laboratori e workshop

In particolare, al fine di perseguire le proprie finalità nei settori di attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione intende svolgere e promuovere e porre in essere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali e nei limiti delle disposizioni di legge applicabili all'associazione ed alle attività da essa poste in essere.

inoltre,

1. L'associazione, nel perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività strumentali e verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa ad esse applicabile.

3. L'associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi secondo le previsioni di legge e/o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, contestualmente alla presentazione della domanda, e dunque con effetto immediato, e comunque non oltre trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La ammissione dovrà essere successivamente annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. In caso di comunicazione di rigetto della domanda, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea al quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.
7. Lo qualifica di associato ha carattere permanente e viene meno nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni a carattere temporaneo o che prevedano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. I soci contribuiscono con la quota sociale.
2. La quota sociale è annuale, con cadenza di versamento ogni dodici mesi dal primo pagamento, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro un mese dalla assunzione della qualifica di associato e successivamente ogni 12 mesi;
4. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - partecipare alle assemblee prendendo visione dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi da apposita delibera del consiglio direttivo
5. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CD.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- 1.** La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento se trattasi di ente.
- 2.** L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte dallo stesso nei confronti dell'associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
- 3.** L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, all'Assemblea che si pronuncia con voto segreto in via definitiva.
- 4.** Decadenza per morosità: i soci che non versino la quota associativa per un periodo maggiore di sei mesi dalla scadenza della quota precedente decadono per morosità; la qualifica di socio potrà essere riacquisita tramite nuova richiesta di iscrizione.
- 5.** Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

- 1.** Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli associati
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
1. l'Organo di Controllo e/o Revisione, se nominati o previsti per legge.
2. Fatto salvo che per gli Organi di Controllo e di Revisione, tutti gli incarichi possono essere a titolo gratuito.
3. Il Consiglio Direttivo può ricevere un gettone di presenza annuale per la carica e decidere in ordine al riconoscimento di rimborsi spese in relazione a prestazioni rese nei confronti dell'Associazione.
4. Il Consiglio direttivo e gli Organi di controllo e/o revisione, se nominati, hanno la durata di 3 anni.

ART. 7 **(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può, tuttavia, rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
4. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione all'indirizzo fisico o di posta elettronica comunicato dal socio al momento dell'iscrizione e risultante dal libro degli associati; è onere del socio comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo stesso. Sono validi anche altri mezzi, anche elettronici, purchè certifichino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.

ART. 8 **(Competenze dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ha le seguenti competenze:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, del soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, in seconda istanza, sulla esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione e sulla fusione o la scissione dell'associazione,

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
5. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede legale e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci

ART. 9

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo. Esso opera comunque in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, un Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 10

(Competenze del Consiglio direttivo)

1. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere, al proprio interno, il Presidente e nominare un segretario ed un tesoriere, se ritenuto necessario, affidando loro specifici compiti e/o funzioni;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare, in prima istanza, sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
 - predisporre regolamenti interni da sottoporre alla deliberazione assembleare;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - deliberare il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi secondarie.
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

2. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
3. Il Consiglio viene convocato di norma con almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza è possibile convocarlo con un preavviso di 24 ore. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
5. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 11 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il vice-Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 ed ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre successivo.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
- 2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) o di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 18

(Volontari e attività di volontariato)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, secondo limiti e modalità stabilite con apposita delibera o in un Regolamento.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio viene devoluto con delibera dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 9, co. 4;
2. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 3 A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21
(norme transitorie)

A seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore la Associazione adotterà ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo settore"), la seguente denominazione: "Artemadia - Associazione di Promozione Sociale" , in breve anche "Artemadia - APS";

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalla normativa specifica di settore.

Il Presidente

Marta Rossi

Marta Rossi

Il Tesoriere

Marcella Malacrida.

Marcella Malacrida

Il Vice Presidente

Alessandro Cassani

Alessandro Cassani

I Consiglieri

Vincenzo Salvi

Vincenzo Salvi

Emanuele Milasi

Emanuele Milasi

I Soci Fondatori

Marcella Malacrida

Marta Rossi

Alessandro Cassani

Emanuele Milasi

Emilio

Antonio

Roberto

Francesca Lenti

Mario

Mario

Mario

Giulio

Roberto

Vincenzo

Francesco